

IN BREVE n. 014-2016
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

DENUNCIA DEI REDDITI

Col 15 aprile scaricabile il 730 precompilato che si può integrare da soli e trasmettere dal 2 maggio al 7 luglio all'Agenzia delle Entrate oppure si fa compilare al commercialista o al Centro di assistenza fiscale-Caf che lo trasmette a sua volta..

Il modello Unico invece va trasmesso da tutti i professionisti tenuti agli studi di settore, medici con studio e dentisti inclusi, entro il 30 settembre.

Per i pochi professionisti che possono presentare il modello cartaceo il termine previsto per la consegna è il 30 giugno ma potrebbero esservi proroghe.

In particolare per scaricare il 730 precompilati chi è pensionato può utilizzare il pin Inps e chi comunque ha avuto rapporti con l'Inps può usare il Pin dispositivo.

Inizia, dunque, la via crucis per il povero contribuente ... si parla di semplificazioni, ma ... il complicato rimane.

Su circa 13 milioni i dipendenti e pensionati che hanno utilizzato per la prima volta il 730-precompilato, 11,5 milioni, pari all'89,2% hanno dovuto chiedere aiuto a Caf e intermediari, mentre solo 1,4 milioni (10,8% della platea) hanno operato autonomamente (dati da dichiarazioni dei redditi Irpef dichiarati nel 2015 per redditi 2014, pubblicati sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze).

Dovere del contribuente è quello di pagare le tasse, ma dovrebbe anche avere il diritto di non impazzire per assolvere a questo dovere !

OSPEDALIERI e ORARIO DI LAVORO

La nuova normativa sull'orario di lavoro ha presentato, in questi primi mesi, evidenti criticità e grosse difficoltà nell'applicazione.

Nonostante le promesse di assunzioni di “tremila medici e tremila infermieri”, il personale non aumenterà.

E allora?

Intanto si profilano denunce e richieste di risarcimenti Sono oltre 7mila i ricorsi raccolti da Consulcesi Group per la mancata applicazione della direttiva europea 2003/88 sugli orari di lavoro dei medici. A quattro mesi dall'entrata in vigore della legge 161/2014, attraverso la quale l'Italia si era adeguata a quanto disposto da Bruxelles (con 7 anni di ritardo), numerosi professionisti hanno

chiesto e continuano a chiedere supporto legale per farsi riconoscere quanto gli era stato negato negli anni in cui lo Stato era inadempiente.

Ricordiamo che la durata “normale” è indicata oggi nei contratti collettivi: 36 ore settimanali per il personale del comparto e nelle 38 ore per il personale della dirigenza. Il riposo giornaliero, deve essere fruito in modo “consecutivo” all’interno delle ventiquattro ore con almeno undici ore consecutive.

Sono messi al bando, quindi, quei turni che prevedono la mattina e la notte nello stesso giorno, le guardie “lunghe” e, in generale, i turni che prevedono l’accoppiata “pomeriggio-mattina” che non prevedono undici ore di distacco tra i due turni.

Nell’ambito della pronta disponibilità è fuori norma il disposto contrattuale che prevede la possibilità di svolgere l’istituto della pronta disponibilità per due turni consecutivi (per un totale di 24 ore nei giorni festivi). Tale previsione, infatti, non è compatibile con il diritto al riposo giornaliero delle 11 ore consecutive.

I nuovi contratti, si spera, dovrebbero prendere in considerazione i nuovi disposti sugli orari di lavoro, ma a quando e come? ... ma, soprattutto, attenzione alle eventuali deroghe.

Ricordiamo come per eventuali “insuccessi assistenziali” il superlavoro nel contenzioso sia una aggravante per condotta imprudente e non una scusante.

Alleghiamo la Circolare del Ministero della Salute con le indicazioni operative per ottemperare alle misure previste dalla Legge di Stabilità in tema di personale ?!?!?

ALLEGATO A PARTE – MIN.SALUTE Circ. n.0000003/P del 25.02.2016 (documento 069)

AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA

Studi di settore 2015 - Gli esperti approvano i correttivi anticrisi

Parere positivo ai correttivi anticrisi per 204 studi di settore. La Commissione degli esperti, che aveva già espresso parere positivo alla metodologia utilizzata per elaborare i correttivi alle funzioni di regressione ed alla normalità nella riunione dello scorso 2 dicembre, ha verificato la validità di tali correttivi, anche sulla base delle analisi effettuate da SOSE sui dati Iva e degli oltre centomila esempi pervenuti da parte delle Organizzazioni di categoria. La Commissione ha inoltre fornito all’unanimità parere positivo sulla novità rappresentata dai correttivi agli indicatori di coerenza.

Cinque correttivi per la crisi – I correttivi anticrisi sono stati determinati per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica del 2015 e sono riconducibili a queste cinque categorie:

- correttivi congiunturali di settore
- correttivi congiunturali territoriali
- correttivi congiunturali individuali
- interventi relativi all’analisi di normalità economica
- interventi relativi all’analisi di coerenza economica

L’andamento economico del 2015, settore per settore - L’attività di monitoraggio dell’andamento dei settori economici effettuata sul territorio nazionale ha esaminato, le dichiarazioni Iva 2016 e le comunicazioni annuali Iva 2016 presentate entro il mese di febbraio di quest’anno.

NON CONFONDIAMO L’ASSISTENZA COLLA PREVIDENZA

La «previdenza» è un trattamento economico (pensione) detto in passato «debito vitalizio» determinato in base a contributi versati durante una precedente attività di lavoro.

L'«assistenza» è un trattamento per lo più economico, o un'integrazione, per la di tutela di situazioni di bisogno per mantenere un livello dignitoso di vita.

Ora troppo spesso si confonde, per ignoranza o per opportunità, la previdenza con la assistenza, pescando le risorse per l'erogazione dell'assistenza dalla casse previdenziali e non, come dovuto, dalla fiscalità generale, pur essendo prevista, ma mai attuata, una separazione tra i due istituti.

L'AUTHORITY DIFFIDA TELECOM DAL RADDOPPIARE LE TARIFFE SUL FISSO da Leggo - 1 aprile 2016

L'Authority per le TLC mette sull'attenti Telecom Italia, diffidandola dall'aumentare ancora le tariffe per la telefonia fissa, in qualità di soggetto designato alla fornitura del servizio universale. La compagnia telefonica aveva annunciato a fine febbraio il raddoppio della tariffa del fisso da 10 a 20 centesimi al minuto e il ripristino dello scatto alla risposta. L'avvertimento è giunto dall'AgCom "in riferimento alla modifica dei prezzi dei servizi telefonici degli abbonati consumer alla linea tradizionale" a partire dal oggi 1° aprile. Per l'Autorità, la revisione del prezzo di listino, che prevede "l'aumento del 300% del prezzo delle chiamate nazionali da linea tradizionale", "non appare giustificato dalle condizioni economiche generali, quali l'andamento dei prezzi al consumo o l'aumento del potere di acquisto degli italiani". Inoltre, "un aumento così consistente, che va a sommarsi all'aumento della componente canone mensile degli ultimi tre anni, presenta un alto rischio di esclusione sociale dalla cosiddetta rete di sicurezza, il cui accesso e altri servizi di base sono sottoposti agli obblighi di servizio universale". Inoltre, l'AgCom ha deliberato l'avvio di un'istruttoria ad evidenza pubblica e con il contributo del mercato e di tutti i soggetti interessati, con l'obiettivo di "introdurre l'offerta di connessione a banda larga tra gli obblighi del servizio universale".

INPS - MASSIMALE CONTRIBUTIVO PER ISCRITTI GESTIONI PIUBBLICHE

L'Inps, con la circolare n. 58 del 1° aprile 2016, fornisce alcuni chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile – ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 – alle Gestioni pubbliche, in caso di lavoratori “nuovi iscritti” che acquisiscano anzianità assicurative ante 1° gennaio 1996, a seguito di domanda di riscatto o accredito figurativo. Viene, altresì, dettata la disciplina delle restituzioni e/o regolarizzazioni delle differenze contributive derivanti dall'errata disapplicazione e/o applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995 nonché i nuovi criteri per l'accertamento dell'anzianità contributiva al 31.12.1995 e del conseguente sistema di calcolo da adottare per la liquidazione delle pensioni delle gestioni esclusive.

ALLEGATO A PARTE – INPS Circolare n. 58 del 1.04.2016 (documento 070)

MA I NOSTRI POLITICI e AMMINISTRATORI LO SANNO ? mpe

Cari politici e amministratori quando gridate contro le pensioni retributive lo sapete che al di sopra di un determinato limite di retribuzione, che cambia annualmente secondo i parametri stabiliti dall'Inps, il rendimento annuo diminuisce arrivando a dimezzarsi per le retribuzioni superiori a circa 76,5mila euro annui.

Questa riduzione delle aliquote di rendimento garantisce un principio di solidarietà in quanto modera la concessione di prestazioni alte (peraltro pagate con fior di contribuzione) a chi ha avuto carriere brillanti.

Ma attenzione le carriere così dette brillanti sono tali anche in seguito a sacrifici di vita e dedizione al lavoro ... capacità e responsabilità ...

LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE RETRIBUTIVE 2016 vedi circolare INPS 210/2015		
Quota A – periodi sino al 31.12.1992		
Fasce di retribuzione – importo annuo	Aliquote percentuali di rendimento	
	1 anno	40 anni
sino a 46.123 euro	2 %	80 %
sino a 61.343,59 euro	1,50 %	60 %
sino a 76.564,18 euro	1,25 %	50 %
oltre 76.564,18 euro	1 %	40 %
Quota B – periodi dal 1.01.1993 al 31.12.2011		
sino a 46.123 euro	2 %	80 %
sino a 61.343,59 euro	1,69 %	64 %
sino a 76.564,18 euro	1,35 %	54 %
sino a 87.633,70 euro	1,10 %	44 %
oltre 87.633,70 euro	0,90 %	36 %

ELEZIONI ONAOSI

Entro il 12 maggio 2016 votazioni per il rinnovo delle cariche elettive Onaosi via posta.

Come si vota?

- Entro il 12 aprile 2016 tutti i contribuenti Onaosi riceveranno a domicilio il plico elettorale.
- Nel plico è contenuta la scheda elettorale.
- Si vota mettendo una croce sul numero della lista (non ci sono preferenze da esprimere).
- La scheda va inserita nella busta piccola senza indirizzo.
- A sua volta va inserita nella busta grande, con indirizzo prestampato e con tassa a carico dell'Onaosi (non occorre affrancare).
- Spedire il plico.



Le buste dovranno pervenire presso la sede ONAOSI di Perugia entro il 12 maggio 2016

Se non dovesse arrivare la busta entro il 12 aprile si dovrà richiedere il duplicato andando su www.onaosi.it (elezioni 2016 - documentazione per elezioni) entro il 22 aprile oppure chiamando l'Onaosi 075.5869511.

DAL «CADUCEO» ex Allievi Onaosi

Ci viene inviato dal Caduceo (Associazione con lista degli ex Allievi dell'Onaosi) e volentieri pubblichiamo:



**Elezioni
ONAOSI
2016**

**VOTA LISTA
CADUCEO
GLI EX ALLIEVI ONAOSI**

Lista elezioni 2016

MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Marina G. ONORATO
2. Giuseppe FIORENZANO
3. Basso PARENTE
4. Vittorio SCALERCIO
5. Carmine MELLONE
6. Biancamoira PANIZZA
7. Ermanno TRINCHESE
8. Elisabetta TORLONE
9. Vincenzo ORLANDO
10. Cristiana GILARDI
11. Nicola GALDIERI
12. Francesco P. CALAMO SPECCHIA
13. Michele CERVELLINO
14. Giovanni P. CARLESI
15. Mario MEGGIO
16. Giovanni A. CONTINI
17. Andrea PRINCIVALLE
18. Emilio LUCIA
19. Antonio MAGNANTE
20. Luca LAURENTI
21. Giuseppe VALIANTE
22. Saverio CINIERI
23. Carmelina ERMIO
24. Pierapaolo PARRAVICINI
25. Pina PUDDU

MEDICI VETERINARI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Angelo FERRARI
2. Carlo ORLANDO
3. Andrea SPATERNA
4. Angelo PELI
5. Stefano L. BASURTO

FARMACISTI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Andrea CIACCIA
2. Raimondo CERQUIGLINI
3. Francesco COLASUONNO
4. Valentina COLA
5. Isabella ZINGARINI

CONTRIBUENTI VOLONTARI (medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari)

1. Alberto BERTOLI (medico)
2. Angelo RINALDI (veterinario)
3. Giovanni VANTAGGIATO (odontoiatra)
4. Silvia PAGLIACCI (farmacista)
5. Patrizia SALVI (medico)

www.associazionecaduceo.org



Elezioni
ONAOSI
2016

VOTA LISTA
CADUCEO
GLI EX ALLIEVI ONAOSI

Programma elettorale 2016

SI Tutelare il patrimonio mobiliare
e immobiliare dell'ONAOSI

NO Progetto di costruire un nuovo collegio (20 milioni di euro!)
e cessioni immobiliari già fatte al Comune di Perugia



SI Ridurre gli attuali sprechi, diminuendo il numero
degli Amministratori e i loro attuali compensi

NO 39 attuali Amministratori
pari a un costo di circa 800.000,00 euro l'anno



SI Evitare la fusione con altri Enti previdenziali

NO Modifica dello Statuto dell'ONAOSI che prevede
possibilità di associarsi con altri Enti (tentativo, fallito)
di trasferire la sede ONAOSI da Perugia a Roma



SI Migliorare l'assistenza nei collegi e bloccare
il depotenziamento delle strutture perugine

NO in 5 anni sono stati ridotti i posti di circa 150 unità



SI Creare strutture adeguate
per i contribuenti in pensione e le vedove

NO progetto già possibile ma mai concretizzato



SI Allargare la base contributiva permettendo ai Sanitari
volontari di beneficiare dell'assistenza ONAOSI

NO Mancata consapevolezza dei Sanitari del contributo
versato per l'ONAOSI, visto solo come spesa involontaria



Caduceo per l'ONAOSI rinnova la tradizione

per visualizzare il nostro programma completo visita il sito:

www.associazionecaduceo.org

Programma elettorale 2016



Tutelare il patrimonio mobiliare
e immobiliare dell'ONAOSI

01

02

Ridurre gli attuali sprechi,
diminuendo il numero degli
Amministratori e dei consulenti



Evitare la fusione
con altri Enti previdenziali

03

04

Migliorare l'assistenza nei collegi
e bloccare il depotenziamento
delle strutture perugine



Creare strutture adeguate
per i contribuenti in pensione
e le vedove

05

06

Allargare la base contributiva
permettendo ai Sanitari volontari
di beneficiare dell'assistenza ONAOSI



Caduceo per l'ONAOSI rinnova la tradizione

per visualizzare il nostro programma completo visita il sito:
www.associazionecaduceo.org

Per saperne di più

<https://www.youtube.com/watch?>
<https://www.youtube.com/watch?>

Link promozione
Cosa è l'Onaosi

ALLEGATO A PARTE – Programma CADUCEO (documento 071)

SSN - TRATTAMENTO ACCESSORIO NON EROGATO NON RECUPERABILE

I risparmi sul trattamento economico accessorio non pagato per mancato raggiungimento degli obiettivi non possono essere riportati nel fondo dell'anno successivo.

Vedi Sole 24 ore di lunedì 4 aprile 2016

MATERNITÀ CON UN PERIODO D'INTERDIZIONE OBBLIGATORIA da

Sole 24 ore – risposta 1189 a cura di Pietro Gremigni

D - Una lavoratrice dipendente incinta, con contratto a tempo indeterminato e con data presunta del parto all'8 agosto 2016, vorrebbe aprire la partita Iva come professionista iscritta alla gestione separata Inps e lavorare, per un committente diverso dal datore di lavoro, anche durante il periodo trascorso a casa per la maternità. È effettivamente possibile continuare a lavorare con partita Iva durante il congedo di maternità, o parentale, da dipendente, e percepire l'indennità erogata, tramite cedolino paga, dal datore di lavoro?

R - Il divieto di lavoro durante il periodo di interdizione obbligatoria è assoluto e vale non solo per il datore di lavoro, ma anche in caso di svolgimento di un'attività autonoma e in proprio.

Per quanto concerne il periodo facoltativo di congedo parentale, secondo l'Inps il lavoratore o la lavoratrice dipendente che, durante l'assenza dal lavoro per congedo parentale, intraprenda un'altra attività lavorativa (dipendente, parasubordinata o autonoma) non ha diritto all'indennità a titolo di congedo parentale ed è, eventualmente, tenuto a rimborsare all'Inps l'indennità indebitamente percepita (Inps, circolare 62/2010). Il congedo parentale risponde, infatti, alla precipua funzione di assicurare al genitore lavoratore un periodo di assenza dal lavoro finalizzato alla cura del bambino e non può essere utilizzato dal lavoratore stesso per intraprendere una nuova attività lavorativa, che, se consentita, finirebbe con il sottrarre il lavoratore dalla specifica responsabilità familiare verso la quale il beneficio in esame è orientato. Queste conclusioni, raggiunte per il congedo parentale, valgono a maggior ragione per l'astensione obbligatoria, quando possono essere messe in serio compromesso la salute della donna e del bambino. Lo svolgimento di una diversa attività in questi periodi può anche originare un provvedimento disciplinare.

IL MEDICO IN «TRASFERITA» NON DEDUCE L'AFFITTO da Sole 24 ore -

risposta 1158

D - Un medico, libero professionista, ha accettato un incarico di durata semestrale per prestare "servizio di guardia medica" in una località molto distante rispetto a quella di residenza (Roma/Milano). Il compenso che percepirà per tale servizio costituirà "reddito di lavoro autonomo". Le spese di locazione dell'appartamento, nel quale vivrà nel corso del semestre di "trasferta", possono reputarsi "inerenti" l'attività professionale?

R - La risposta è negativa. La circostanza che il medico sia di fatto obbligato a soggiornare presso la località ove presta servizio non è sufficiente per considerare inerente la spesa. Nella sostanza, è come se il professionista si fosse trasferito, sia pure temporaneamente, in un'altra località. Pertanto, le spese di soggiorno sono sostenute a titolo personale e quindi non sono inerenti. Per tale ragione, la spesa è indetraibile in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

SE NON È IL PAZIENTE A PAGARE LA FATTURA da Sole 24 ore - risposta 1124 a cura di Giuseppe Merlino

D - Secondo l'odontoiatra, la fattura rilasciata a seguito di prestazioni sanitarie dovrà essere intestata a chi effettua il pagamento, e non a chi riceve la prestazione (che, in questo caso, è un familiare a carico): questo perché, a suo dire, così si evita la discrasia tra la cartella clinica e la parcella; semmai, aggiunge il professionista, si può indicare separatamente il nome del paziente cui sono indirizzate le cure. Il tutto viene argomentato citando la circolare dell'agenzia delle Entrate 17/E del 24 aprile 2015. Ho consultato quest'ultima, ma non trovo un riscontro in proposito: più che

altro, al punto 1.2, si sottolinea la necessità, ai fini della detraibilità, di poter evincere univocamente la natura sanitaria della prestazione ricevuta. Tra l'altro, il Dpr 633/1972, all'articolo 21, prevede, tra le caratteristiche fondamentali della fattura, i dati fiscali del paziente, e non di chi paga. Qual è il parere dell'esperto?

R - Nel condividere le osservazioni del lettore, si segnala che, proprio per evitare una discrasia tra cartella clinica e parcella, nonché indebiti sconti in dichiarazione, l'indicazione del paziente cui sono state praticate cure (il familiare a carico, nel caso in esame) è necessaria, così come è possibile indicare i dati fiscali di chi effettua il pagamento.

BOERI CONTINUA AD IMPERVERSARE ... a cura di Michele Poerio - Presidente Federspev

Dal palco del Festival "Città e impresa" di Vicenza, Il Prof. Tito Boeri, Bocconiano Presidente INPS, continua nelle sue esternazioni quasi giornaliere ad attaccare i pensionati chiedendo un ulteriore contributo di solidarietà. Il Prof. Boeri ci ha rivelato, come fosse un segreto di Fatima che l'INPS eroga circa 500 mila pensioni da oltre 36 anni. «Boeri» dichiara il Presidente Nazionale della Feder S.P.eV. Michele Poerio «dimentica di precisare (in buona o in malafede?) che negli anni ottanta si andava in pensione di vecchiaia a cinquantacinque anni le donne e a sessanta gli uomini, e che anche le pensioni così dette "baby" erano erogate in base a leggi allora vigenti, pertanto» continua Poerio «il prof.Boeri, dandoci questa straordinaria notizia ha scoperto l'acqua calda. Nessuna meraviglia che oggi ci siano ottantacinquenni e novantenni che continuano a percepire pensioni, a meno che non si voglia ripristinare per gli anziani la "rupe tarpea» prosegue Poerio.

Il Ministro del Lavoro Poletti ed il Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri Nannicini presenti all'incontro hanno immediatamente smentito le affermazioni del Prof.Boeri dichiarando che per ora non sono previste ulteriori penalizzazioni nei confronti dei pensionati.

Il Presidente della FEDER S.P.eV. continua chiedendosi : «Questo "per ora" non evaporerà dopo le prossime elezioni amministrative ed il referendum costituzionale ? Ma perché il Governo essendo, apparentemente, in perenne contrasto con il bocconiano non lo "licenzia"? Non si comporterà forse come "i ladri di Pisa" che di giorno litigavano e di notte andavano a rubare insieme? Rammentiamo benissimo che i bocconiani Boeri e Nannicini nel 2013 avevano proposto un contributo crescente sulle così dette pensioni d'oro da 2000-2500 euro lordi mensili in su.

Non aveva affermato il Presidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni di fine anno che non potevano essere considerate d'oro le pensioni di 2000-3000 euro mensili?

Non dovrebbe il Prof.Boeri rimanere nella sua veste di tecnico ad amministrare "bene" il carrozzone INPS che fa acqua da tutte le parti (vedi i recenti scandali) invece di fare il Ministro del lavoro proponendo irrealistiche riforme previdenziali che non sono di sua competenza?


Non farebbe meglio il Prof.Boeri ad occuparsi degli oltre 34 miliardi di evasione contributiva? Non farebbe meglio il Prof.Boeri ad indagare nell'enorme spreco relativo a pensioni di invalidità illegittime?

Ed il Governo, invece di continuare a tartassare i pensionati, che dal 1992 ad oggi hanno subito circa venti interventi penalizzanti (vedi riforme previdenziali, blocchi della perequazione e contributi di solidarietà dichiarati per altro illegittimi dalla Corte Costituzionale)? e che dire del progetto di trasformazione le pensioni di reversibilità da assegni previdenziali in elargizioni assistenziali?

Ed il Governo non farebbe meglio a tagliare gli enormi costi della politica (tredici miliardi annui al netto degli intralazzi) e tagliare l'evasione fiscale che lo stesso Presidente della Repubblica ha valutato in centoventidue miliardi annui contrastando inoltre la corruzione valutata dalla Corte dei Conti in sessanta miliardi all'anno?

I pensionati sono stanchi di essere considerati il pozzo di San Patrizio della politica e dimostreranno tale dissenso nel segreto dell'urna» conclude Poerio.

AGGIORNATO IL CD DEL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA



È uscita l'ottava edizione del cd-rom “Il consenso informato in medicina”, curata dal professor Marco Perelli Ercolini, contenente importanti aggiornamenti interpretativi in materia e le ultime normative e sentenze. In particolare è stato inserito il nuovo codice deontologico. Segnaliamo inoltre la sentenza n°4540 della Cassazione civile sez III pubblicata l'8 marzo 2016: "l'informazione deve estendersi anche allo stato, alle dotazioni e alle attrezzature della struttura sanitaria e alla loro efficienza".

I medici potranno richiederne gratuitamente una copia alla direzione generale dell'Enpam al numero telefonico 06 48294 344 e all'indirizzo e-mail direzione@enpam.it

DALLA CASSAZIONE

Diritto alla pensione e continuità lavorativa

Elemento costitutivo del diritto alla pensione di anzianità è, non solo, il raggiungimento del requisito soggettivo relativo all'anzianità di iscrizione assicurativa e contributiva, ma anche la cessazione dell'attività lavorativa: la cessazione dell'attività lavorativa costituisce infatti, insieme al requisito del trentacinque anni di iscrizione assicurativa e al requisito contributivo, un elemento costitutivo del diritto alla pensione di anzianità..

Corte di Cassazione – sentenza numero 5052 del 15 marzo 2016

in precedenza: Cass. n.16789/14; Cass. n.4480/2013; Cass. n.4898/2012; Cass. n.11935/04; Cass. n. 6571/02; Cass. n. 6693/96; Cass. n. 5965/84.

CESSIONE DEL QUINTO - AGGIORNAMENTO TASSI

Inps – messaggio 1502:

Con decreto del 24 marzo 2016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 108/1996, recante disposizioni in materia di usura, come modificata dal decreto legge n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011, rilevati dalla Banca d'Italia e in vigore per il periodo di applicazione 1° aprile – 30 giugno 2016. Per quanto sopra per “i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione” il valore dei tassi applicati nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2016 sono i seguenti:

Classi di importo in euro:	Tassi medi	Tassi soglia usura
fino a € 5.000,00	12,16	19,200
oltre € 5.000,00	10,79	17,4875

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da intermediari finanziari in regime di convenzionamento a pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA CONVENZIONALI PER CLASSE DI ETA' DEL PENSIONATO E CLASSE DI IMPORTO DEL PRESTITO:

Classi di età del pensionato*	Fino a € 5.000,00	Oltre € 5.000,00
fino a 59 anni	9,06	8,58
da 60-69 anni	10,66	10,18
da 70-79 anni	13,26	12,78

* Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età si intende a fine piano.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° aprile 2016.

ANCORA PENSIONI CON MINACCE DI PRELIEVI...MA...

Il presidente dell'Inps, prof. Tito Boeri, ancora una volta è salito in cattedra e ha proposto amare medicine ai pensionati che dopo una vita di lavoro e salati versamenti contributivi a valore reale, sono «rei» di pensioni dignitose che tuttavia quali semplici debiti di valuta nel tempo perdono il loro potere di acquisto ancora proposte di tagli ... ancora contributi di solidarietà ... ma sempre niente separazione della «previdenza» dalla «assistenza». E fino a che punto sono leciti tutti questi tagli e balzelli.

Molto interessante sono l'articolo comparso su Libero di martedì 5 aprile 2016 e alcune risposte del magistrato, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione dott. Valentino De Nardo.

“La pensione è un diritto quesito, un diritto disciplinato da un accordo fra il cittadino e lo Stato, concluso in base alle leggi vigenti al momento della sua conclusione, che non può essere mutato da leggi successive, perché il rapporto di lavoro si è ormai definitivamente esaurito e trasformato nel diritto alla liquidazione della pensione e del Tfr, quali parti della retribuzione, il cui pagamento è stato soltanto differito per fini previdenziali nell'interesse esclusivo dei lavoratori”

e prosegue:

la pensione è un patto “assimilabile a un contratto privato” e qualsiasi tentativo di modificarlo configurerebbe di fatto una grave responsabilità per inadempimento e il delitto di appropriazione indebita in ambito civilistico e di delitto di peculato in ambito penalistico.

sottolinea inoltre:

“la pensione stante la sua natura di retribuzione differita, merita particolare tutela rispetto ad altre categorie di redditi, sicchè il contributo di solidarietà, visto come vero e proprio prelievo di natura tributaria, risulta con più evidenza discriminatorio...”

“... e una eventuale solidarietà sociale deve riguardare tutta la collettività in relazione alla capacità contributiva di ciascuno e non, per quanto riguarda il settore il esame, il taglio delle pensioni più alte rispetto a quelle di minor importo, presenti e future”.

Interessante anche la precisazione: “un fatto compiuto in virtù del quale le nuove norme modificative in senso sfavorevole all’interessato non possono estendere la loro efficacia ai fatti compiuti sotto il vigore della legge precedente, benché dei fatti stessi siano pendenti gli effetti”.

Queste le considerazioni nel rispetto delle leggi in uno Stato di diritto e democratico.... E, allora, basta coi dictat dittatoriali per la così detta «ragion di Stato».

Ecco, dunque, e ben giustificate le risposte del Governo, Ministro Giuliano Poletti, che anche hanno infastidito il prof.Boeri,

Infine, un piccolo rilievo alla parole del prof. Boeri “poiché sono state fatte concessioni eccessive in passato e queste concessioni pesano oggi sulle spalle dei contribuenti, credo sarebbe opportuno andar per importi elevati a chiedere un contributo di solidarietà dalle pensioni più alte per il giovani”, orbene sarebbe anche ora di finirla di far pagare ai pensionati gli errori degli amministratori ... perché deve essere sempre pantalone a pagare ? e non vale mai il detto «chi rompe paga» ?

INDENNITA' DI MATERNITA' ALLE LAVORATRICI DELLA GESTIONE SEPARATA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2016, il Decreto InterMinisteriale del 24 febbraio 2016, in materia di attribuzione dell’indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata.

In particolare, in caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto all’indennità di maternità per un periodo di cinque mesi, secondo le modalità previste dall’art. 26, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L’Ente autorizzato, che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione internazionale, certifica la data di ingresso del minore e l’avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell’adozione o di riconoscimento dell’affidamento preadottivo.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 24 febbraio 2016

Modifica del decreto 4 aprile 2002 in materia di attribuzione dell'indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla gestione separata, della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;

Visto l'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha interpretato il citato art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, nel senso che la tutela ivi prevista relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 257/2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come integrato dal

richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che adottassero o prendessero in affidamento preadottivo un minore, prevedeva l'indennita' di maternita' per un periodo di tre mesi anziche' di cinque mesi;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, che ha aggiunto l'art. 64-bis al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a mente del quale in caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetti un'indennita' per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia "alle condizioni e secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1

Modifica al decreto ministeriale 4 aprile 2002

1. L'art. 2 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Indennita' in caso di adozione o affidamento). - 1. In caso di adozione, nazionale o internazionale, e di affidamento preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto all'indennita' di maternita' per un periodo di cinque mesi, secondo le modalita' previste dall'art. 26, commi 2, 3 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. L'Ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione internazionale, certifica la data di ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validita' dell'adozione o di riconoscimento dell'affidamento preadottivo.».

Roma, 24 febbraio 2016

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Eccellenze del sistema produttivo ed economico dedicati alle eccellenze enogastronomiche italiane

il Vino DOCG 2016

Data di emissione l' 11 aprile 2016

Vinitaly - logo storico e Vinitaly - logo cinquantenario

Data di emissione l' 11 aprile 2016